

STATUTO
della
"FONDAZIONE EDOARDO CARTA ETS"

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile nonché del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), per effetto di trasformazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile dell'associazione non riconosciuta EDOARDO CON NOI-ONLUS, la "Fondazione EDOARDO CARTA ETS".

1.2 La Fondazione farà uso della denominazione e dell'acronimo ETS a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Dal momento dell'iscrizione, la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.

Articolo 2 - Sede- Durata

2.1 La Fondazione ha sede legale in Roma, all'indirizzo risultante dai pubblici registri in cui è iscritta. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale, istituire e sopprimere sedi secondarie, istituire e sopprimere delegazioni e uffici, sia in Italia che all'estero, anche ai fini delle attività statutarie, di promozione e di sviluppo della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alle attività e agli obiettivi della Fondazione.

2.3 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Scopo e Attività

3.1 La Fondazione, senza scopo di lucro e senza finalità politiche, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si propone di:

-sostenere e finanziare la ricerca scientifica, clinica e di base, anche in collegamento con Università, Enti di ricerca nazionali ed internazionali o altre fondazioni, unicamente dedicata al diabete giovanile di tipo 1 insulino dipendente o al diabete monogenico e alle malattie affini, o come nel tempo, in base alla ricerca, potrà essere definita nella terminologia scientifica tale patologia;

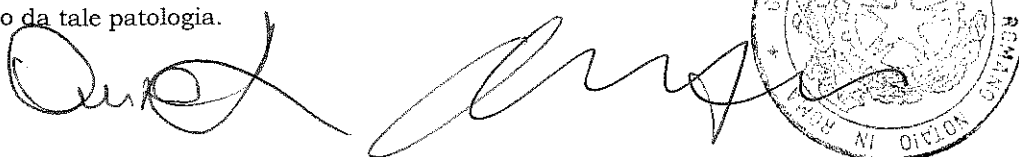
promuovere manifestazioni, eventi sportivi, culturali e artistici, con particolare riferimento ai giovani affetti da tali patologie croniche e al loro coinvolgimento sociale, nonché il relativo coinvolgimento dei mass media;

attuare iniziative di assistenza, educazione terapeutica e supporto psicologico per minorenni e giovani affetti da diabete e delle loro famiglie;

contrastare l'isolamento sociale e promuovere l'aggregazione per i giovani affetti da tale malattia cronica;

promuovere e sensibilizzare la conoscenza della patologia diabetica nelle scuole e negli altri luoghi di aggregazione infantile e giovanile, anche per la gestione in sicurezza della malattia e per contrastare la percezione di diversità e per favorire una vita piena e completa ed il benessere, nonché per favorire la gestione quotidiana della malattia diabetica da parte delle famiglie;

collaborare con istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, e con altri enti del Terzo Settore, anche per la formazione degli operatori che, a diverso titolo, possono trovarsi a gestire un minorenne o un giovane affetto da tale patologia.



3.2 Per il perseguimento di tali scopi, la Fondazione opera nei settori di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, comma 1, lettere a), b), c), d), h), u), w) e z), e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare la Fondazione, attraverso le attività che discendono dagli scopi statuari, intende:

- svolgere attività di ricerca scientifica nel campo del diabete di tipo 1 insulino dipendente e altre forme infantili e giovanili affini;

- coordinare le esperienze cliniche e i risultati della ricerca scientifica in questo campo;

- svolgere attività di assistenza sociale e socio sanitaria destinata ai malati di diabete di tipo 1 e di diabete monogenico e ai loro familiari;

- intervenire nel campo dell'educazione terapeutica, realizzando e promuovendo iniziative di formazione e di educazione rivolte ai giovani diabetici, alle loro famiglie e agli operatori che a vario titolo (scuola, sport, parrocchie etc) operano in contatto e a favore dei minorenni o dei giovani affetti da tale patologia;

- realizzare e promuovere iniziative volte a favorire un pieno e soddisfacente inserimento dei giovani diabetici nella normale vita sociale, di studio e lavorativa;

- sostenere progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale con finanziamenti assegnati a progetti di ricerca oppure con risorse finanziarie proprie e/o raccolte appositamente, impostando la propria azione secondo lo stile della moderna ricerca clinica applicata;

- organizzare e promuovere eventi ed iniziative di informazione e sensibilizzazione, incontri, campagne, conferenze dibattiti, convegni e congressi inerenti gli scopi della Fondazione;

- ricevere ed assegnare borse di studio, premi, stages presso istituzioni italiane o straniere, nonché organizzare corsi di specializzazione per ricercatori e operatori sanitari;

- promuovere, realizzare e pubblicare studi e ricerche;

- interagire con le istituzioni locali e nazionali per promuovere l'attività di ricerca scientifica e la salute pubblica nel campo del diabete di tipo 1 e monogenico o affini.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- e) realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche con modalità innovative, attraverso utilizzo di piattaforme web, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari in maniera occasionale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Nel caso in cui i volontari non svolgeranno attività occasionale, essi saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e saranno assicurati per la loro attività che è incompatibile con ogni altro rapporto lavorativo, subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 4 – Patrimonio e Fonti di Finanziamento

4.1 Il patrimonio dell'Ente si articola nel fondo di dotazione e nel fondo di gestione.

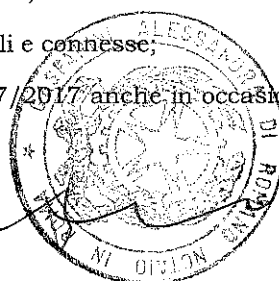
4.2 Il fondo di dotazione è costituito da:

- patrimonio iniziale, risultante dalla trasformazione ex art.42 bis c.c., nella misura imputata nella delibera di trasformazione;
- apporti dei fondatori, -contributi pubblici e privati, lasciti, donazioni espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione;
- avanzi di gestione, fondi di riserva, ed altre entrate che siano destinate, da apposita deliberazione consiliare, ad accrescere il fondo di dotazione
- beni mobili e immobili che pervengano all'Ente a qualsiasi titolo, con specifico vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli che esso direttamente acquisiti a tal fine, ai sensi di Statuto;
- cespiti già facenti parte del fondo di gestione vincolati a finalità di rafforzamento del fondo di dotazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Qualsiasi apporto economico che pervenga all'Ente privo degli specifici vincoli di destinazione al fondo di dotazione va imputato in via automatica al fondo di gestione.

4.3 Il fondo di gestione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio dell'Ente - compresi quelli derivanti dai cespiti facenti parte del fondo di dotazione - e dalle attività da esso svolte;
- apporti dei fondatori, contributi pubblici e privati, lasciti, donazioni;
- ricavi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.117/2017 anche in occasione di campagne di sensibilizzazione, celebrazioni, ricorrenze o eventi .



-i beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate entrate.

Le disponibilità del fondo di gestione debbono essere utilizzate esclusivamente per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione degli scopi istituzionali.

4.4 Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente e il Vice Presidente;

L'Organo di Controllo;

Il Comitato Scientifico.

Articolo 6 – Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, come segue:

a) sono membri a vita i Fondatori Cinzia Grassi e Antonello Carta e i loro successori designati ai sensi del successivo art. 6.2

b) gli eventuali restanti componenti sono designati dai Membri a vita di cui alla precedente lettera a) nel limite massimo di cui sopra.

6.2 Nel caso di decadenza, permanente impedimento, decesso o rinuncia alla propria posizione da parte dei membri a vita di cui al precedente 56.1 lett. a), ciascuno di essi potrà designare la persona (che assumerà a sua volta la qualifica di Membro a vita ai sensi del presente statuto) destinata a sostituirlo nel tempo nella sua posizione per tutte le prerogative a lui attribuite dal presente statuto, ivi compresa questa prerogativa.

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 6.1 lett. b) restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina e sono rileggibili. Qualora vengano nominati dei consiglieri nel corso del mandato, questi scadranno, in ogni caso, con gli altri componenti già in carica. I Membri a Vita con decisione unanime possono in ogni caso revocare i singoli membri del consiglio di cui al precedente art. 56.1 lett. b) qualora sussista una giusta causa e/o qualora abbiano violato obblighi di legge o doveri di lealtà e correttezza.

6.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.5 In caso di dimissioni, decadenza, revoca, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi della precedente art. 6.2 lett. b), i Membri a vita potranno nominare un nuovo componente in sua

sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. Il sostituto se nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

6.6 In caso dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Membro a vita, senza che lo stesso abbia designato un successore ai sensi del precedente 6.2, il Membro a vita in carica potrà nominare un nuovo componente in sua sostituzione che assumerà a sua volta la qualifica di Membro a vita ai sensi del presente statuto.

6.7 Qualora vengano meno tutti i membri a vita senza che gli stessi abbiano designato dei successori, la nomina del Consiglio di Amministrazione spetterà al Consiglio in scadenza.

Articolo 7 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio amministra è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Ad esso spetta, tra l'altro:

- a) stabilire gli indirizzi strategici dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redigere e approvare annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definire la struttura operativa della Fondazione;
- e) nominare, ove il caso, un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferire incarichi professionali;
- g) provvedere alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrivere contratti di qualsiasi natura;
- i) nominare l'Organo di Controllo;
- j) nominare il Segretario Generale, determinandone le funzioni;
- k) nominare il Direttore Generale, determinandone le funzioni;
- l) nominare tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
- m) nominare i membri del Comitato Scientifico;
- n) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- o) amministrare il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- p) deliberare le modifiche allo statuto;
- q) deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- r) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- s) curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.



7.2 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati ovvero un Comitato esecutivo composto da almeno due dei suoi membri, attribuendogli i poteri per la gestione corrente e per l'ordinaria amministrazione della Fondazione con esclusione dei poteri per legge non delegabili; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione.

Articolo 8 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Vice Presidente della Fondazione se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9 - Presidente e Vice Presidente

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

9.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.5 Al Presidente spetta in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione delle attività della Fondazione.

9.6 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 10 - Direttore Generale

10.1 Il Direttore Generale, se nominato, pone in essere le attività richieste per l'attuazione dei programmi e progetti al medesimo attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente.

10.2 Possono inoltre essere delegati al Direttore Generale poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione.

10.3 Il Direttore Generale sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio nei limiti dei poteri a lui conferiti.

Articolo 11 - Organo di Controllo

11.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

11.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

11.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

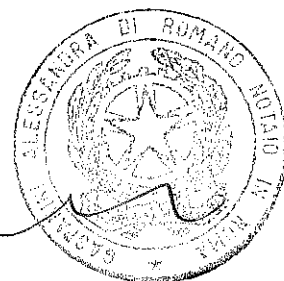
11.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

11.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 9 in quanto compatibile.

11.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 12 - Revisione legale dei conti



12.1 La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017

12.2. L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

12.3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 13 – Comitato Scientifico

13.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Scientifico, i cui componenti sono scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito delle finalità e attività della Fondazione. Il funzionamento del Comitato e la sua composizione sono disciplinati da uno specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività di Ricerca della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione in ambito medico-scientifico.

13.3 Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione ogni volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

13.4 Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 14 – Esercizio finanziario e bilancio

14.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono redatti e approvati secondo la normativa vigente.

14.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, redatto e depositato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.117/2017.

Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'art.13 del D.Lgs. n.117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. n.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

14.3 Al superamento della soglia di cui all'art.14 D.Lgs. n.117/2017, primo comma, il Consiglio di Amministrazione dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Al superamento della soglia di cui all'art.14 D.Lgs. n.117/2017, secondo comma, la Fondazione dovrà n ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 15 – Estinzione o scioglimento

15.1 Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio di Amministrazione ritenga raggiunto lo scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile.

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche a nominare uno o più liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 16 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e delle altre norme di legge in materia.

